

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 419)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1964**

### Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari

ONOREVOLI SENATORI. — La norma costituzionale che statuisce la gratuità dell'istruzione inferiore ha posto, con carattere di indilazionabilità, il problema della fornitura gratuita dei libri di testo. Di fatto, nel passato, i libri di testo delle scuole elementari venivano forniti gratuitamente agli alunni bisognosi a cura del Patronato scolastico. Per la prima volta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965, ha stanziato 12.837 milioni di lire per la fornitura gratuita dei libri di testo, compresi quelli per i ciechi, agli alunni delle scuole elementari, sia statali sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Lo stanziamento, che avrebbe dovuto coprire il fabbisogno di tre anni, in realtà è stato sufficiente solo per i primi due anni, sia in rapporto al numero degli

alunni aventi diritto al libro gratuito, sia in rapporto al costo dei libri. D'altra parte la norma citata si riferisce unicamente ad un triennio.

Si rende pertanto necessario un nuovo provvedimento di legge il quale da una parte trasformi in permanente la norma di durata triennale e provveda alla relativa copertura della spesa, dall'altra consenta l'aggiornamento delle norme connesse alla distribuzione gratuita dei libri.

Come è noto, secondo le norme vigenti, gli editori che pubblicano nuovi testi, o nuove edizioni con varianti, prima di diffonderli devono inviarne al Ministero della pubblica istruzione cinque esemplari, con l'indicazione del prezzo di copertina. Il Ministero può disporre il divieto di adozione di quei libri che non rispettino le caratteristiche prescritte dalle norme in vigore

(numero massimo delle pagine, giustezza tipografica delle righe, corpo dei caratteri di stampa, formato della pagina, didascalie, uso dei colori, ampiezza dei titoli e sottotitoli) o di quelli nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondano alle indicazioni dei programmi ufficiali. Il prezzo del libro non può essere modificato nel corso dell'anno scolastico rispetto a quello dell'esemplare depositato; altrettanto dicasi per tutte le altre caratteristiche.

Il presente disegno di legge stabilisce, pertanto, in via permanente la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, fissa globalmente il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari, in modo da consentire una precisa previsione della spesa, stabilisce che, per gli acquisti effettuati dallo Stato, sul prezzo di copertina venga praticato lo sconto librario.

Il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume verrà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Mi-

nistro dell'industria e del commercio: tale norma in sostanza vuole affidare la definizione dei punti particolari accennati ai Dicasteri che hanno competenza rispettivamente in ordine alla realizzazione tecnica dei libri di testo, alla produzione, alla distribuzione.

Infine, poichè la variazione dei costi di produzione e di distribuzione non può essere ignorata, la legge affida alla competenza del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello dell'industria e del commercio la modificazione dei prezzi stabiliti come prima accennato; con le medesime modalità si prevede siano stabilite le norme relative alla attuazione dello sconto, nonchè fissati i termini, le modalità e quant'altro occorra per l'acquisto e la distribuzione dei libri.

In tal modo il presente disegno di legge riordina organicamente tutta la materia relativa alla produzione e distribuzione dei libri di testo per la scuola elementare, quella relativa al loro acquisto da parte dello Stato, e predispone gli strumenti idonei a provvedere per tutte le variazioni che si rendessero necessarie di anno in anno.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, sia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Per l'anno scolastico 1963-64 il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari non può superare complessivamente la somma di lire 7.450.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

Con le stesse modalità possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica di libri di testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sarà praticato uno sconto.

## Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con quello dell'industria e del commercio, è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra, in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al precedente articolo 1, nonchè a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto e a fissare i termini, le modalità e quant'altro occorra per l'acquisto e la distribuzione dei libri.

## Art. 3.

In relazione all'onere, sostenuto negli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo della scuola elementare e quello da sostenere per

lo stesso titolo nell'esercizio 1964-65 lo stanziamento di lire 12.837.000.000 per il triennio dal 1962 al 1965, di cui all'articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è aumentato di lire 6 miliardi.

All'onere di lire 6 miliardi, di cui al comma precedente, si provvede con riduzione del fondo destinato alla copertura dei provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-65.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.